



ICS - "PIAN DEL BRUSCOLO"- TAVULLIA
Prot. 0000045 del 06/01/2021
(Uscita)

Tavullia, 07/01/2021

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Al Sito web della scuola

Oggetto: Informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni e istruzioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori della scuola sul luogo di lavoro.

La sicurezza riguarda e coinvolge tutto il personale della scuola e gli utenti che, a qualsiasi titolo, entrano nei locali scolastici, sia per la prevenzione dei rischi sia per l'attivazione di comportamenti adeguati e coerenti rispetto alla cultura della sicurezza.

Essa, pertanto, interessa tutte le componenti scolastiche (individuali e collegiali) che sono chiamate a diventare, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle funzioni assegnate, soggetti attivi e consapevoli nel miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti scolastici.

Le disposizioni e istruzioni che seguono sono finalizzate all'organizzazione di un sistema di sicurezza previsto dalla normativa vigente.

Il dirigente scolastico scrivente, congiuntamente con l'RSPP dell'Istituto, ricorda alle SS.LL. che l'art. 20 del D.lgs. 81/2008 recita: ***ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*** (Dirigente scolastico).

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 (D.Lgs. 81/08), conosciuto anche come "Testo Unico" della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto Legislativo del 3 agosto 2009 n.106 (D.Lgs. 106/09) "Disposizioni integrative e correttive al lavoro".
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.11.2010, recanti indicazioni per la valutazione del rischio da "Stress lavoro-correlato".
- Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 integrante l'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

2. LA SICUREZZA SUL LAVORO: SOGGETTI COINVOLTI E ORGANIGRAMMA PREVENZIONISTICO

Tutto il personale (lavoratori) è coinvolto nel "sistema" della Sicurezza.

All'interno del personale sono individuati soggetti con ruoli e compiti specifici, così come previsto dalle normative vigenti:



Responsabilità Funzionale	Compiti
Datore di lavoro	<p>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' <i>articolo 28 del D.Lgs. 81/08</i> e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none">nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;adempire agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli <i>articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08</i>;prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' <i>articolo 43 del D.Lgs. 81/08</i>;aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; <p>Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none">comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:<ul style="list-style-type: none">la natura dei rischi;l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIAN DEL BRUSCOLO"

Via Pian Mauro 33 – Tavullia (PU)

Tel. 0721 497370 - C. F. 80005950417 - C.M. PSIC83900N

E-mail: psic83900n@istruzione.it Web: www.icspiandelbrusco.edu.it



	<p>i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p> <p>informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);</p> <p>consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;</p> <p>elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>nell'ambito dell'eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;</p> <p>trattandosi di unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all' <i>articolo 35 del D.Lgs. 81/08.</i></p>
Preposti	<p>Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</p> <p>In riferimento alle attività indicate all' <i>articolo 3 del D.Lgs. 81/08</i>, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:</p> <p>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</p> <p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' <i>articolo 37 del D.Lgs. 81/08.</i></p>
Responsabile del	<i>Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii - Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione</i>



Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	e protezione 1. Il Responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvedono: <i>a)</i> all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; <i>b)</i> ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; <i>c)</i> ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; <i>d)</i> a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; <i>e)</i> a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; <i>f)</i> a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	Collaborano con il R.S.P.P. per le attività di prevenzione e protezione dai rischi, come meglio indicato precedentemente.
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)	<i>Ai sensi del D.Lgs 8172008 e ss.mm.ii - Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i> 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: <i>a)</i> accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; <i>b)</i> è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; <i>c)</i> è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; <i>d)</i> è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; <i>e)</i> riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; <i>f)</i> riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; <i>g)</i> riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; <i>h)</i> promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; <i>i)</i> formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; <i>l)</i> partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; <i>m)</i> fa proposte in merito alla attività di prevenzione; <i>n)</i> avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; <i>o)</i> può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Addetti alla Prevenzione	Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione hanno il compito di: <i>a)</i> Collaborare alle attività di prevenzione incendi;



Incendi e all'evacuazione	b) Partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento del Piano di emergenza; c) Conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.); d) Aggiornare i recapiti telefonici degli Enti esterni.
Addetti alla gestione Servizio per il Primo Soccorso	Gli addetti al Pronto Soccorso devono: a) Mantenere in efficienza la cassetta di pronto soccorso; b) Aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni; c) Intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.
Medico Competente	<i>Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii - Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria</i> 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di



	<p>cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.</p> <p>4-bis. Omissis..</p> <p>5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.</p> <p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p> <p>a) idoneità;</p> <p>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</p> <p>c) inidoneità temporanea;</p> <p>d) inidoneità permanente.</p> <p>6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.</p> <p>7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.</p> <p>8. Omissis..</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>
Lavoratori	<p>Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, devono: ➤ Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ➤ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; ➤ Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; ➤ Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; ➤ Segnalare immediatamente al proprio Dirigente o Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ➤ Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; ➤ Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; ➤ Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro; ➤ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal DVR secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria del Medico competente</p>

In ogni edificio scolastico è presente un organigramma completo dei nominativi riferiti ad ogni soggetto della sicurezza.



3. LA SICUREZZA SUL LAVORO: FINALITA'

Gli obiettivi fissati dalle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, vengono condivisi dal Servizio di Prevenzione e Protezione e sintetizzati di seguito:

- *Valutazione e monitoraggio dei possibili rischi per l'igiene, la salute e la sicurezza*
- *Adozione di idonee misure di prevenzione e protezione (individuali e collettive)*
- *Rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate*
- *Adozione di misure per la gestione delle emergenze (in particolare di primo soccorso e antincendio)*
- *Promozione ed attuazione della formazione (art.37 e sue integrazioni) dell'informazione (art.36) e consultazione periodica (art.35) [rif. D.Lgs.81/08.]*
- *Diffusione della cultura della sicurezza.*

4. I POSSIBILI RISCHI PER IL PERSONALE E UTENTI

La normale attività didattica non comporta in genere rischi rilevanti, tuttavia si possono individuare delle attività specifiche, dei lavori e soprattutto dei comportamenti che possono comportare situazioni di rischio; per es.: i trasferimenti degli allievi, i momenti di ricreazione o di gioco libero, le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, oltre all'uso di scale portatili, di prodotti chimici o reagenti, di strumenti musicali, etc. Altri rischi inoltre possono derivare da fattori esterni, cioè impianti, locali, ambiente. Per questo il DS insieme al SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) hanno svolto una specifica valutazione di tutti i rischi e predisposto il relativo Documento, dal quale si riporta una tabella sinottica allegata.

5. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE.

In ogni caso, come prescritto dalle norme specifiche, è prioritario svolgere una costante e adeguata azione di prevenzione in ogni attività didattica e non, finalizzata anche a trasmettere un modello educativo.

Fra i vari interventi si elencano nel dettaglio alcuni principali esempi.

- Vigilare e controllare quotidianamente la praticabilità delle vie d'uscita.
- Non ingombrare corridoi, atri, uscite di sicurezza, luoghi di passaggio (porte, passaggi, marciapiedi, ...).
- Le uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave dall'interno in modo da consentire il passaggio dall'interno verso l'esterno ma, nello stesso tempo impedire l'accesso dall'esterno verso l'interno (In prossimità delle uscite di emergenza affiggere il cartello con la seguente scritta: "non chiudere a chiave negli orari in cui è presente personale").
- Vigilare sul comportamento degli alunni negli spazi interni ed esterni ed evitare attività incontrollate.
- Attenersi alle circolari sulla vigilanza per l'entrata, l'uscita e gli spostamenti degli alunni, nonché per le visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione.
- Verificare l'eventuale presenza di spigoli "vivi", chiodi, vetri o altri oggetti contundenti e rilevare eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) rispetto alle quali procedere alla segnalazione e all'adozione immediata di misure di prevenzione del rischio per gli utenti.
- Aprire finestre, porte, mobili, ... in modo da non creare potenziali pericoli per l'incolumità delle persone presenti (es. molto pericolose le finestre aperte ad angolo retto in presenza di bambini).
- Attenersi alle istruzioni inserite nel piano di evacuazione.
- Aprire frequentemente le finestre per arieggiare in modo da non creare potenziali pericoli di salute per le persone.
- Verificare la corretta sistemazione degli arredi nei locali.
- Evitare che vi siano sedie, banchi o tavoli incustoditi vicino alle ringhiere, finestre e parapetti.
- Svolgere attività compatibili con le strutture e la loro destinazione d'uso.
- Tutto il personale (docente e ATA) non può accedere alla cucina della mensa.
- Eventuali situazioni e/o condizioni di pericolo (immediato o non) riguardanti locali (strutture e impianti), cortili, giardino, arredi (banchi, sedie, lampadari, ...), strumenti devono:



- essere subito segnalati con appositi accorgimenti e, se necessario, essere messi in sicurezza mediante segregazione;
- essere comunicati alla segreteria che provvederà ad inoltrare le richieste di intervento all'Ufficio Tecnico del Comune competente.

6. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA

I collaboratori scolastici adoperino correttamente:

- Le ATTREZZATURE in uso (manuali o elettriche)
- Le SOSTANZE CHIMICHE utilizzate (detergenti)

Il personale amministrativo deve:

- Mantenere una CORRETTA POSTURA durante il lavoro al videoterminale
- Alternare il lavoro al videoterminale con altri compiti
- Utilizzi correttamente le ATTREZZATURE in uso (con particolare riferimento a quelle elettriche)

7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici impegnati nelle operazioni di pulizia e di sistemazione dei materiali, avranno cura di:

- riporre i detersivi in luoghi non accessibili agli alunni;
- spalancare le finestre quando gli alunni lasciano le aule e dopo aver usato prodotti di pulizia;
- rimuovere dalle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni di carta, polistirolo, legno, ...)
- non mescolare mai sostanze usate per la pulizia (candeggina con acidi e derivati di ammoniaca);
- usare i dispositivi di protezione individuali (principalmente guanti) e scale regolamentari (non sedie o altri oggetti);
- lavare i pavimenti dal punto più lontano verso la porta senza camminare sul bagnato;
- durante l'operazione si consiglia l'utilizzo di scarpe idonee al lavoro che si sta svolgendo;
- evitare ogni accumulo di materiale alla rinfusa in sgabuzzini, sotterranei, archivi; i materiali devono essere riposti ordinatamente in modo da consentire facile ispezionabilità (eventuali scaffalature devono essere posizionate fino a un max di 0,6 m dal soffitto con passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m);
- Differenziare lo stoccaggio dei materiali (es: i detersivi non possono essere conservati insieme a stoviglie, ecc.)
- Nelle operazioni di pulizia non miscelare mai prodotti diversi poiché potrebbero svilupparsi fumi tossici e/o reazioni pericolose;
- Durante le operazioni di pulizia dei locali, segnalare con apposito cartello i pavimenti bagnati o scivolosi.
- Per il sollevamento dei secchi con acqua per le pulizie si dispone di abbassare il peso del carico sollevato (secchio contenente acqua) ad un massimo di 7 Kg e ridurre la frequenza ad un massimo di 2 sollevamenti giornalieri (se fattibile, si potrebbe riempire il secchio d'acqua, depono su relativo carrello attrezzato, tramite tubo).

8. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI

La scuola è responsabile della integrità e della conformità dei sussidi didattici utilizzati dagli alunni.

In generale l'utilizzo di attrezzi sportivi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va rapportato all'autonomia ed alle abilità maturate dagli alunni. Si raccomanda tuttavia di evitare l'uso improprio e non **controllato** di attrezzi, di sussidi, di materiali e di sostanze. Durante le attività manuali ed artistiche è fatto obbligo di adoperare sostanze atossiche.

9. PREVENZIONE DEL RISCHIO DA ELETTRICITA'

- informarsi e documentarsi sul modo d'uso corretto e sicuro di ogni apparecchiatura utilizzata o rispettare le istruzioni d'uso riportate nell'apposito libretto o verificare l'integrità delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo;



- in particolare controllare l'integrità delle spine, dei conduttori di allacciamento, dei dispositivi o involucri di protezione
- Utilizzare solamente gli apparecchi in dotazione alle scuole.
- L'utilizzo di altri apparecchi deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico dell'Istituto.
- evitare riparazioni o interventi "fai da te", con nastro isolante o adesivo a prese, spine, cavi.
- Gli impianti vanno controllati solo da personale qualificato
- non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore;
- prestare particolare attenzione all'uso di apparecchi elettrici nei locali umidi (ad es. i bagni) oppure con mani o piedi bagnati: in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni che abitualmente non lo sono;
- segnalare prontamente all'incaricato della segnalazione guasti ogni situazione anomala (senso di scossa nel toccare un'apparecchiatura, scoppiettii- ronzii provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o apparecchiature;
- spegnere ogni apparecchio quando non è utilizzato
- non chiudere mai i locali a chiave se dentro ci sono utilizzatori accesi
- sapere dove è ubicato il quadro elettrico generale o
- controllare che non vi siano cavi, prese, spine, interruttori senza protezione
- le apparecchiature elettriche devono , preferibilmente, essere collegate direttamente alla presa della corrente
- Evitate il più possibile l'uso di adattatori, prese multiple (ciabatte), prolunghe.
- In caso di necessità, dopo l'uso staccare le spine e riavvolgere le prolunghe.
- eventuali prolunghe non devono essere di ostacolo al passaggio
- utilizzare solo spine idonee al tipo di prese installate;
- se necessario utilizzare idonei adattatori
- È vietato l'uso di spine triple:
- L'alimentazione di più apparecchi da una sola presa può provocare il riscaldamento dei conduttori e della presa stessa con pericolo di innesco di incendio. E' invece necessario richiedere l'installazione di un numero adeguato di prese adatte. Gli alunni non devono inserire / disinserire spine o non lasciare incustodite apparecchiature elettriche di tipo mobile o portatile collegate all'impianto elettrico
- lasciare porta lampade privi di lampada
- Non inserire le prese a spina di tipo Schuko (rotondo) in prese di tipo piatto, in quanto il collegamento a terra sarebbe interrotto.
- Non estrarre mai la spina agendo sul filo, ma assicurare con una mano la presa per evitarne la fuoriuscita e staccare la spina tenendone il corpo con l'altra mano.
- non permettere l'utilizzo di apparecchiature elettriche agli alunni, specie se piccoli;
- spegnere le apparecchiature al termine dei lavori o quando si prevedono lunghe pause di inattività.

10. PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO

I sussidi ed i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. Tale norma vale anche per ogni sussidio e materiale utilizzato a scuola, ancorché di proprietà privata o fornito alla scuola dalla famiglia.

E' vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a gas, fiamme libere, stufe a kerosene, tranne nei luoghi all'uopo destinati.

E' possibile tenere liquidi infiammabili (utilizzati per esigenze igienico-sanitarie o per attività didattiche) solo in quantità strettamente necessaria (non superiore a venti litri per ogni edificio scolastico); tale materiale deve essere custodito in armadio metallico chiuso a chiave e dotato di bacino antisversamento; nei locali dove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è comunque vietato fumare (divieto rigorosamente espresso per l'intero edificio) ed usare fiamme libere.

Le bombolette spray contenenti sostanze infiammabili devono essere conservate lontano dalle fonti di calore



(raggi del sole o termosifoni).

11. SALUTE, SICUREZZA e PREVENZIONE

- Sulle porte di tutti i depositi e locali in uso al personale non docente, deve essere affisso un cartello riportante il divieto di entrata e devono essere chiusi a chiave
- Controllare che i quadri elettrici siano chiusi a chiave e inaccessibili alle persone non autorizzate.
- E' obbligatorio rispettare il divieto di fumo, così come segnalato da apposita cartellonistica.
- Non possono essere somministrati farmaci agli alunni se non dietro espressa autorizzazione del medico scolastico.
- E' assolutamente vietato tenere farmaci all'interno di armadi, o cassette presenti nelle aule. Nei casi specifici, ove, in accordo col medico scolastico è necessario somministrare farmaci a bambini affetti da particolari patologie, la conservazione dei farmaci o dei presidi medici va effettuata attraverso appositi armadietti/cassette chiusi a chiave.
- nei corridoi ai piani sopraelevati e nelle adiacenze dei parapetti è tassativamente vietata la presenza di sedie, scaletti o arredi scavalcabili, anche per breve tempo, salvo se costantemente e direttamente presidiati.
- nei corridoi, in cortile e nelle scale è vietato correre, spingersi, e compiere azioni o gesti che possono determinare situazioni di pericolo
- le attività in laboratorio e in palestra devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti cui spetta il compito di indicare il corretto utilizzo di apparecchiature ed attrezzature e di responsabilizzare gli allievi sul rispetto delle regole
- I locali destinati a ripostigli, archivi, laboratori devono essere chiusi a chiave
- Le aule didattiche non devono essere sovraffollate da arredi eccessivi (ad esclusione dei banchi e della cattedra). Si ricorda infatti che troppi arredi limitano lo spazio netto disponibile per ogni alunno.
- Non sovraccaricare gli scaffali e gli armadi presenti nelle aule, atri e corridoi
- Non porre sugli armadi e scaffali che potrebbero cadere con facilità (es. vasi, ecc)
- Controllare che tutti gli arredi e le scaffalature pesanti siano fissate ed adeguatamente ancorate alla parete
- Controllare la stabilità degli arredi posti nei corridoi.
- Controllare che l'abbigliamento degli alunni non sia fonte di potenziale rischio (es. scarpe slacciate)
- Controllare che il materiale scolastico sia trasportato in uno zaino di peso non eccessivo e che le mani risultino libere, per proteggersi in caso di caduta (porre molta attenzione nella salita e discesa delle scale)
- Non assegnare ai bambini incarichi pericolosi (es. trasporto di pesi o di bevande calde).
- In cortile o nel giardino antistante l'aula assicurare la massima sorveglianza, soprattutto in prossimità di piante ed evitare che gli alunni si spingano, corrano o altro
- Non permettere che si svolgano giochi di movimento in prossimità di parti a rischio (vetri, spigoli ...).
- Non eseguire lavori chinati alle finestre se queste prima non sono state chiuse.
- Non permettere agli alunni di sporgersi dalle finestre e tanto meno di sedersi sui davanzali.
- Tenere i cassette chiusi per evitare spigoli sporgenti
- Non usare i cassette aperti come base di appoggio.
- Controllare frequentemente lo stato degli arredi per evitare che schegge, crepe o viti che sporgendo possano costituire pericolo.
- Non permettere che vengano appesi allo schienale delle sedie gli zaini o altri materiali pesanti che possano sbilanciarle. Gli zaini non vanno comunque messi in posizioni tali da costituire intralcio per gli spostamenti.
- Nelle attività è vietato utilizzare utensili pericolosi (es. punteruoli o simili)
- Occorre evitare che si svolgano giochi di movimento in prossimità dei termosifoni non protetti

12. LABORATORI

È considerato laboratorio ogni locale (aula informatica, aula di scienze, laboratorio linguistico, aula audiovisivi ecc.) o area della scuola (serra, orti didattici) dove gli allievi svolgono attività diverse dalla normale o



tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze. Il rischio principale è che le varie attrezzature, gli strumenti, le sostanze chimiche vengano utilizzate in maniera errata o difforme dalle indicazioni dei costruttori o dalle indicazioni dei docenti ed assistenti di laboratorio. Può essere causa di rischio assumere un comportamento disattento che possa danneggiare gli altri nello svolgimento delle normali attività e l'inosservanza di norme comportamentali. I docenti controlleranno le apparecchiature prima dell'uso ed illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva e individuale, ne esigeranno l'uso da parte degli allievi e daranno istruzioni per una corretta esecuzione delle operazioni. L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto ed agli allievi non accompagnati dai docenti.

13. ATTIVITÀ MOTORIA

Nello svolgimento delle attività sono presenti rischi specifici in relazione all'uso di attrezzi ed alle difficoltà dei vari esercizi. L'azione impropria non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano o contro parti fisse dell'impianto. Gli insegnanti devono impartire tutte le istruzioni del caso controllando l'efficienza degli attrezzi. Gli allievi, ai fini della sicurezza, devono usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti e/o dagli istruttori

La progettazione delle attività motorie deve tener conto, oltre dell'età, dell'autonomia e dello stato fisico degli alunni, anche degli spazi a disposizione e delle loro caratteristiche. In ogni caso il docente è tenuto a vigilare sullo spazio a disposizione per l'attività motoria e a segnalare agli allievi eventuali fonti di pericolo.

14. GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'emergenza è la manifestazione di un evento, ovvero di una condizione critica e improvvisa, che genera un pericolo grave ed immediato e che, per le caratteristiche stesse del contesto, non può preventivamente essere evitato, pertanto deve essere gestito attraverso interventi immediati, eccezionali ed urgenti per riportare il contesto alla sicurezza.

Le emergenze da considerare quindi possono derivare da: malori o Infortuni di varia natura, es. per attività fisica; comportamenti umani errati con principi di incendi o fuoriuscite di gas o sostanze chimiche, etc.; Avarie o guasti ad impianti, apparecchiature, macchinari, etc. comportamenti criminosi (telefonate minatorie, attentati, etc. o eventi naturali calamitosi (es. terremoto distruttivo, tempeste, fulmini, alluvioni o depositi di neve).

Il T.U. SSL richiamato (art. 43) prescrive che in ogni attività lavorativa il Datore di Lavoro organizzi le misure preventive per fronteggiare ogni emergenza prevedibile; per fare questo, valutati i rischi specifici del contesto, delle strutture con relative attrezzature e dotazioni, predispone un Piano di intervento per le emergenze e nomina le persone necessarie alla sua applicazione. Scopo del piano è, nell'ordine:

1. salvaguardare le persone,
2. controllare i pericoli, (es. confinamento incendio),
3. mettere in sicurezza e protezione (strutture, impianti, attrezzature, beni),
4. eliminare i pericoli (es. estinzione incendio, etc.).

In ogni plesso sono quindi esposte le indicazioni grafiche per evidenziare gli impianti e i mezzi in dotazione, i percorsi di sgombero e le norme generali di comportamento.

15. RAPPORTI CON GLI ENTI COMPETENTI E SEGNALAZIONI

Secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, la Presidenza di un Istituto scolastica, si configura gestore dell'attività scolastica e ha l'obbligo di segnalare all'Ente locale di competenza (proprietario degli edifici) le anomalie relative alla struttura dei plessi scolastici.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto e funzionari tecnici incaricati dai Comuni di Tavullia, Vallefoglia, Unione dei Comuni, svolgono periodici sopralluoghi presso gli edifici scolastici allo scopo di rilevare possibili anomalie e pianificare interventi risolutivi.

Per ottimizzare il "sistema" sicurezza, si ricorda che è preciso dovere di tutto il personale docente e non docente in servizio nelle diverse scuole segnalare, alla Dirigenza scolastica, i problemi eventualmente



riscontrati durante il quotidiano svolgersi delle attività.

16. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE:



Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Comprensivo "Pian del Bruscolo" ha sede presso la sede della Dirigenza scolastica di Via Pian Mauro 33, Tavullia. Si riunisce periodicamente (una o due volte all'anno), secondo le modalità stabilite dall'art.35 del D.Lgs. 81/08.

Formalmente: tutto il personale è tenuto a utilizzare le presenti disposizioni come strumento di informazione (art.36, D.lgs.81/08) in adempimento agli obblighi di ogni lavoratore (art.20, D.lgs.81/08).

Concretamente: ci auguriamo che le indicazioni contenute nella presente informativa vengano condivise e rispettate con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro e di vita più sicuro e protetto per tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.^{ssa} Daniela Pasciuti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n.
39 del 1993



Schema - MANSIONI e RISCHI LAVORATIVI

Mansioni / / RISCHI	Meccanici (macch.,imp.)	Elettrici (B.T.)	Cadute da quota (>2 m)	Sost. peric. sicurezza	Sost. peric. per la salute	Rumore (lex.peak,imp.)	Vibrazioni mano-br.	Vibrazioni corpo intero	Movim. man. Carichi	Movim. ripet.	Posture, dis- ergonomie	Interferenti (imprese)	Incendi / Emergenze	Atmosfere Esplosive	Cancerogeni / mutageni	Biologici	Carico vocale	VDT (> 20 h/sett.)	Stress lavoro correlato	Campi elet- tro magn.	Microclima
Amministrative, uffici	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	M	T	T	T	B	B/M	B	T	T
Docenti SP, SS	T	T	T	T	T	B	T	T	T	T	B	T	M	T	T	T	M	B	B	T	T
Docenti lab. Scienze	T	T	T	B	B	T	T	T	T	T	T	T	M	T	T	T	B	B	B	T	T
Docenti lab. Musica	T	T	T	T	T	B/M	T	T	T	B	B	T	M	T	T	T	B	B	B	T	T
Docenti lab. informatici	T	T	T	T	T	B	T	T	T	T	B	T	M	T	T	T	B	B/M	B	T	T
Insegnante SI	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	M	T	T	B	B	T	B	T	T
Collaboratori scolastici	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	B	M	T	T	T	T	T	B	T	B
Add. pulizie locali scol.	T	T	T	B	B	T	T	T	B	T	T	T	M	T	T	T	T	T	B	T	B
Accomp. Gite scol.	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	M	B	T	T	T	T	T	B	T	B

Note:

SP: Scuole Primarie (elementari); SS1: Scuole Secondarie di 1 grado (medie); SI: Scuole di Infanzia (materne).

T = r. trascurabile (inf. ai limiti di attivazione di legge o norme tecniche o rischio generale, non professionale); B = r. Basso; M = r. Medio; A = rischio Alto (sup. limiti di esposizione di legge o norme tecniche) n.a. = non applicabile. Sost. pericolose = comprende polveri, fumi, vapori, gas dannosi per la salute;

Ag. Cancerogeni/ mutageni = comprende amianto, legni duri, Radon, etc.)

Le definizioni in tabella rappresentano la sintesi della valutazioni dei rischi svolte e descritte nel relativo documento ex art. 28 D.Lgs. 81/2008.

(*) I rischi straordinari o soggettivi devono essere valutati per ogni caso specifico (minori, gravidanze, handicap, limitazioni sanitarie, stress, aggress., notti, etc.)